

50° ANNIVERSARIO DEL SERVIZIO BREVETTI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEL MINISTERO DELLA DIFESA

di Fabio Zampieri



“**I**l Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per l’Industria e il commercio (...) ritenuta l’opportunità di affidare ad apposito ufficio presso l’Ufficio centrale brevetti gli adempimenti di competenza del Ministero della difesa in materia di brevetti per invenzioni e modelli industriali e di salvaguardia del segreto sulle invenzioni stesse e sulle cognizioni nel campo dell’energia nucleare aventi riflessi per la difesa militare, decreta: presso l’Ufficio centrale brevetti del Ministero dell’industria e del commercio è istituita una Sezione militare composta di personale del Ministero della difesa...”¹.

Correva l’anno 1964 ed il Ministero della Difesa istituiva per la prima volta una propria articolazione deputata alla trattazione della proprietà industriale. L’argomento era diventato rapidamente rilevante per la difesa mi-

litare dei Paesi aderenti all’Alleanza atlantica, protagonisti nel dopoguerra di un rapido sviluppo tecnologico. In particolare, l’istituzione della Comunità europea dell’energia atomica (EURATOM), sancita con la firma dei “Trattati di Roma” del 25 marzo 1957², aveva indotto i paesi a dotarsi di una struttura militare in grado di salvaguardare le “cognizioni nel campo dell’energia nucleare risultanti da studi e programmi condotti nel quadro dell’EURATOM”³, consentendone la diffusione senza inficiare le esigenze di difesa degli stati membri.

A cinquant’anni dalla sua fondazione, l’originaria Sezione militare brevetti, ora Servizio Brevetti e proprietà intellettuale, rimane parte rilevante dell’organizzazione di scambio tecnologico internazionale nel settore dei materiali per la difesa e conserva il proprio ruolo di unico presidio militare nel flusso brevettuale nazionale. Nel seguito si illustrerà in cosa consistono i suoi compiti, illuminando una realtà non conosciuta ai più.




¹ Citazione dal preambolo e dall’art. 1 del Decreto interministeriale 16 giugno 1964, n. 257.

² I Trattati di Roma istituirono la Comunità economica europea e la città EURATOM. Insieme al trattato istitutivo della CECA (1951), rappresentano il momento fondativo della Comunità europea.

³ Decreto interministeriale 16 giugno 1964, n. 257, cit., art. 2.

Brevettare invenzioni e modelli industriali consente di rendere esclusivi i diritti di sfruttamento delle soluzioni tecniche elaborate dalle aziende (nella foto: torretta HITFIST - cortesia di OTO MELARA)



Stralcio della domanda di brevetto della torretta HITFIST con dettaglio dei disegni del progetto

L'EVOLUZIONE DELLA TECNOLOGIA MILITARE E L'ACCORDO NATO

L'enfasi posta dall'Italia sullo sfruttamento civile dell'energia nucleare, almeno sino agli anni '80, e la convinzione internazionale che "l'energia nucleare costituisce la risorsa essenziale che assicurerà lo sviluppo e il rinnovo delle produzioni e permetterà il progresso delle opere di pace"⁴, ebbe una influenza diretta sulle attività della Sezione militare brevetti.

Ben 553 domande di brevetto furono depositate in Italia, dal 1958 al 1976, da partner europei, tutte assoggettate al vincolo di segretezza sotto la qualifica "EURA" (concepita per la tutela delle informazioni classificate di provenienza EURATOM), realizzando un'ingente osmosi tecnologica tra le principali industriali nazionali, supportate dalle rispettive strutture militari.

Anche la NATO tuttavia, si era resa conto dell'importanza dello scambio di tecnologia militare tra i Paesi alleati e già negli anni '50 aveva promosso la negoziazione di uno specifico accordo per consentire la reciproca tutela delle domande di brevetto afferenti i materiali per la difesa.

L'accordo, intitolato "*NATO Agreement on the Mutual Safeguarding of Secrecy of Inventions relating to Defence and for which applications for patents have been made*" fu firmato a Parigi il 21 settembre 1960⁵ ed è tutt'ora pienamente operante. Esso ha consentito negli anni il deposito in Italia di 782 domande di brevetto, coperte dai Paesi di origine degli inventori da classifiche di segretezza a tutela della propria difesa militare. Prima di questo accordo, non sarebbe stata possibile questa intensa forma di collaborazione economica e tecnologica^{6,7}.

Dall'energia nucleare, l'attenzione delle aziende e delle Nazioni si è progressivamente spostata su altre forme di tecnologia, che rispecchiano l'evoluzione della domanda di sicurezza occidentale.

⁴ Citazione dal preambolo del trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica.


⁵ L'accordo in parola fu ratificato con la legge 12 febbraio 1974, n. 96. Chi fosse interessato a conoscere i motivi del forte ritardo con cui l'Italia ratificò l'accordo (fu infatti l'ultimo dei 14 Paesi firmatari a farlo) può consultare la relazione della Commissione parlamentare (Affari esteri - emigrazione) sul disegno di legge di ratifica, reperibile negli atti parlamentari della VI legislatura.

⁶ L'attività brevettuale è stata quindi anche uno strumento per dare piena attuazione al Trattato del Nord Atlantico che, all'art. 2, prevede un impegno alla collaborazione economica per le Nazioni aderenti, finalizzata (art. 3) a mantenere e sviluppare la capacità individuale e collettiva di resistenza ad un attacco armato.

⁷ Quando una domanda di brevetto è depositata in uno Stato e da questo secretata nell'interesse della propria difesa militare, l'invenzione rimane ad esso circonscritta senza possibilità di esportarne la tecnologia. L'*Agreement* NATO assicura che il Paese dove è estesa la domanda tutelerà l'invenzione con la medesima classifica di segretezza apposta dal Paese originatore.


Nella **Figura 1** è riportata la ripartizione per Paese originatore delle domande di brevetto ricevute dall'Italia a seguito del citato accordo NATO, mentre nella **Figura 2** le stesse domande sono ripartite per aree tecnologiche.

FIGURA 1



La ripartizione per Paese delle domande di brevetto classificate depositate in Italia è indicativa del livello di partnership raggiunto dalle rispettive industrie del settore difesa. La Francia fa la parte del leone con aziende molto attive in Italia (ad esempio quelle del gruppo Thales).

FIGURA 2



La ripartizione per macro aree fornisce indicazioni sul tipo di richiesta tecnologica del mercato della difesa italiano.

La legenda è la seguente: MR – radar multifunzione; AM – nanotecnologia; C4I – comando, controllo, comunicazione, computer, informatica; S – sensori; ELT: elettronica; NBC: protezione individuale e difesa NBCR; S&P – strutture e piattaforme; P – propulsione; H&B – idrodinamica e balistica; PB – protezione balistica e materiali avanzati; EX – esplosivi; M – microelettronica; UAV&UCAV: veicoli non pilotati e robotica; ST – tecnologia satellitare. Le macro aree utilizzate sono quelle considerate strategiche per la ricerca e tecnologia della difesa.

LA STRUTTURA E L'ATTIVITÀ DEL SERVIZIO BREVETTI IN SENO AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Il decreto interministeriale citato in apertura collocava l'allora Sezione militare brevetti, oggetto di queste note, nell'ambito dello Stato Maggiore della Difesa⁸. L'evoluzione del Dicastero, ed in particolare la nascita del Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti, ha determinato la riorganizzazione della struttura all'interno di quest'ultimo⁹, con la denominazione di Servizio Brevetti e proprietà intellettuale.

Si tratta di un servizio di livello non dirigenziale, articolato su due sezioni e collocato ordinativamente all'interno del V Reparto – Innovazione Tecnologica. La costituzione presso l'allora Ministero dell'industria e del commercio, oggi Ministero dello sviluppo economico, era e resta funzionale all'espletamento dei compiti connessi con l'esame delle domande di brevetto¹⁰ depositate sul territorio nazionale.

Tali domande, presentate presso le Camere di commercio, industria e artigianato o direttamente presso il sito dell'Ufficio italiano Brevetti e Marchi, sono infatti preventivamente vagliate, ai sensi del "Codice della proprietà industriale"¹¹, per individuare quelle di potenziale interesse per la difesa del Paese¹².

Il provvedimento più comune, che l'Amministrazione della Difesa può decidere nei confronti di una domanda di brevetto che presenti contenuti tecnologici sensibili per la difesa italiana, è l'apposizione di una classifica di segretezza. In questo modo, si vincola il titolare del brevetto a non esportare la tecnologia ideata, se non con l'autorizzazione diretta dello Stato italiano ed a seguito di accordi con lo Stato estero in cui si intende effettuare tale esportazione¹³.

La massa di domande di brevetto per invenzione e modelli di utilità¹⁴, descritta in **Tabella 1**, comporta un notevole impegno di scrutinio, sia diret-

⁸ Decreto interministeriale 16 giugno 1964, n. 257, cit., art. 1.

⁹ I compiti del Segretariato Generale della Difesa sono stabiliti dalla legge 25/1997 sulla Riforma dei Vertici. Le responsabilità principali riguardano l'attuazione delle direttive impartite dal Ministro in materia di alta amministrazione, il funzionamento dell'area tecnico-amministrativa della Difesa, la promozione e il coordinamento della ricerca tecnologica collegata ai materiali d'armamento, l'approvvigionamento dei mezzi, materiali e sistemi d'arma per le Forze Armate e il supporto all'industria italiana per la difesa.

¹⁰ Per maggiori dettagli sui brevetti si veda l'insero "Che cos'è un brevetto?".

¹¹ Si tratta del D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (come modificato ed integrato dal D.lgs. 13 agosto 2010, n. 131), indicato nel seguito come "Codice".

¹² Ivi, art. 198.

¹³ L'unico accordo operante a questo proposito è il già citato NATO *Agreement* del 1960. Al momento della redazione di queste note (marzo 2014) è in dirittura finale un analogo accordo bilaterale intergovernativo con il Regno di Svezia.

¹⁴ Si tratta di una distinzione prevista dal Codice. Mentre le invenzioni sono ritrovati, in ogni settore della tecnica, che sono nuovi, implicano un'attività inventiva e sono atti ad avere un'applicazione industriale (cfr. art. 45 del Codice), il "modello di utilità" è atto a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine o altro (cfr. art. 82 del Codice).

tamente per il Servizio Brevetti sia per gli Stati Maggiori ed altri enti chiamati ad esprimersi, di volta in volta, sul possibile impatto dei ritrovati sulla difesa del Paese¹⁵.

TABELLA 1
Depositi per Invenzioni e Modelli di utilità 2012-2013¹⁶

Invenzioni		Modelli di utilità	
2012	2013	2012	2013
9.218	9.115	2.743	2.660

Al di là dei provvedimenti cautelativi che possono essere adottati, la segnalazione delle domande di brevetto di interesse militare agli Enti della Difesa consente una funzione informativa sulla più recente tecnologia disponibile e agevola il monitoraggio delle attività brevettuali delle aziende del settore, eventualmente interessate da attività di sviluppo di sistemi d'arma per le Forze Armate.

GLI INVENTORI DIPENDENTI DELLA DIFESA

La legge prevede un trattamento particolare per quei lavoratori dipendenti, di aziende private come di pubbliche amministrazioni, che giungano alla realizzazione di un'invenzione, in virtù del rapporto esistente con il datore di lavoro. Fermo restando il diritto morale degli inventori di essere riconosciuti tali, i diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, quando essa sia realizzata nell'ambito di un



Le nuove soluzioni tecniche esaltano e ridefiniscono il ruolo operativo di veicoli e sistemi d'arma (nella foto: VTLM "Lince" con torretta HITROLE LIGHT – cortesia di OTO MELARA)

¹⁵ Sono esaminati dal Servizio anche i depositi estesi o rivolti esclusivamente a Paesi esteri e quelli effettuati a mente dei trattati internazionali in materia (Convenzione sul brevetto europeo e Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti, *Patent Cooperation Treaty* – PCT). Nel 2013 sono stati vagliati circa 700 depositi di tali tipologie.

¹⁶ I dati riportati sono tratti dal sito dell'Ufficio italiano Brevetti e Marchi (UIBM): http://www.uibm.gov.it/attachments/CampagnaPI/NOTA_Depositi_titoliPI_anno2013.pdf (collegamento verificato nel marzo 2014).

rapporto di lavoro o d'impiego, ovvero quando esista un nesso cronologico ed una causalità diretta tra l'attività lavorativa del dipendente e la realizzazione dell'invenzione¹⁷.

La giurisprudenza indica i casi previsti dalla norma distinguendo tra "invenzioni di servizio", "invenzioni d'azienda" ed "invenzioni occasionali".

Le prime riguardano quelle invenzioni che sono realizzate nell'ambito di un rapporto di lavoro che prevede espressamente l'attività inventiva e la retribuisce. Le "invenzioni d'azienda", che sono la fattispecie che maggiormente ha interessato i dipendenti dell'Amministrazione Difesa, si riferiscono invece ai quei casi in cui l'attività inventiva non è prevista né specificatamente retribuita dal contratto di lavoro o d'impiego, ma ha comunque avuto luogo durante l'attività lavorativa. La terza fattispecie riguarda invenzioni realizzate al di fuori dell'obbligo lavorativo ma che rientrano nel campo di attività del datore di lavoro; solo in questo caso i diritti patrimoniali spettano all'inventore, mentre al datore di lavoro fanno capo alcuni diritti di opzione.

Le invenzioni dei dipendenti sono un classico tema trattato dal Servizio Brevetti e proprietà intellettuale, che coordina l'intera istruttoria dalla richiesta di deposito sino all'eventuale conseguimento del brevetto ed oltre. La **Figura 3** mostra alcuni dati sintetici riferiti all'attività svolta al riguardo: nel periodo 1969-2013 sono state trattate 153 proposte di deposito di domande di brevetto, presentate ai sensi della specifica normativa ministeriale dagli enti del Dicastero.

COS'E UN BREVETTO?

Un brevetto tutela e valorizza un'innovazione tecnica, ovvero un prodotto o un processo che fornisce una nuova soluzione a un determinato problema tecnico. È un titolo in forza del quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento sull'oggetto del brevetto stesso, consistente nel diritto esclusivo di realizzarlo, di disporne e di farne un uso commerciale, vietando tali attività ad altri soggetti non autorizzati.

In particolare, il brevetto conferisce al titolare:

- nel caso in cui l'oggetto del brevetto sia un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;
- nel caso in cui l'oggetto del brevetto sia un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.

(tratto da <http://www.uibm.gov.it/index.php/brevetti>, marzo 2014)

Già nel 1969, infatti, il Ministero della Difesa ha sentito la necessità di fissare la procedura da seguire per proporre ed esaminare le domande di brevetto originate dall'attività dei propri dipendenti, elaborando la Circolare ministeriale 31 ottobre 1969, n. 833. In essa è fissato l'iter tecnico-amministrativo da seguire, le responsabilità e le competenze delle articolazioni del ministero interessate.

¹⁷ La materia è regolata dall'art. 64 del Codice.


Essendo antecedente al Codice, la “circolare 833” conserva buona parte della sua validità per ciò che attiene la procedura, mentre richiede un’interpretazione aggiornata per ciò che riguarda gli aspetti legati alla remunerazione dell’attività inventiva.

Infatti, per le invenzioni d’azienda è contemplata la possibilità che agli inventori sia corrisposto un “equo premio”, per compensarli del vantaggio patrimoniale ottenuto dal datore di lavoro e non compensato contrattualmente. La normativa precedente al Codice, riflessa dalla 833, non chiariva quando si concretasse questo vantaggio: oggi questo momento è fissato dal conseguimento del brevetto o dallo sfruttamento dell’invenzione in regime di segretezza industriale.

Senza volerci addentrare nei dettagli giurisprudenziali, a volte controversi, per i quali si rimanda a testi specifici¹⁸, va comunque sottolineata l’importanza di promuovere solo quelle invenzioni che portino un reale vantaggio all’Amministrazione, spostando l’enfasi del procedimento dall’inventore (che anticamente poteva essere remunerato anche solo per l’impegno dimostrato) all’utilità verificata del ritrovato.

A questo proposito, il Servizio Brevetti ha promosso il rinnovamento della citata circolare ministeriale, per tener conto degli intervenuti cambiamenti normativi e per dotare il ministero di un utile strumento di reale valorizzazione delle competenze del proprio personale.

FIGURA 3



La figura illustra la ripartizione per tipologia dei 68 brevetti (per invenzioni e modelli di utilità) ottenuti a fronte delle 153 domande di deposito inoltrate dagli enti dell’Amministrazione della Difesa nel periodo dal 1969 al 2013. È prevalente il contributo in ambito meccanico, sui veicoli, macchine, accessori, armi.

¹⁸ Sul tema delle invenzioni dei dipendenti, cfr. G. Ghidini, F. De Benedetti, *Codice della proprietà industriale*, Il Sole 24 Ore, Milano 2006.

PROPRIETÀ INTELLETTUALE O INDUSTRIALE?

La proprietà industriale è una delle due grandi categorie – l'altra è la proprietà letteraria e artistica (diritto d'autore) – che costituiscono la proprietà intellettuale.

Con l'espressione proprietà intellettuale ci si riferisce all'insieme dei diritti, i cosiddetti *Intellectual Property Rights* (IPR) di carattere:

- **personale**, ovvero il diritto morale di essere riconosciuto autore dell'opera o ideatore della soluzione tecnica o del marchio, che è un diritto personalissimo e inalienabile;
- **patrimoniale**, connessi allo sfruttamento economico del risultato della propria attività creativa, che è invece un diritto disponibile e trasmissibile.

Le opere dell'ingegno umano, per la loro stessa natura e per le norme che le disciplinano, sono classificabili in tre macro categorie:

- **opere dell'ingegno creativo**, che fanno riferimento al mondo dell'arte e della cultura (opere letterarie, spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi, fotografie, quadri, progetti di architettura, schemi organizzativi, ecc.);
- **segni distintivi**, quali marchio, ditta, insegna, indicazione geografica, denominazione d'origine;
- **innovazioni tecniche e di design**, che hanno per oggetto invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli industriali, topografie dei prodotti a semiconduttori, nuove varietà vegetali.

Solo in riferimento a queste due ultime categorie si può propriamente parlare di diritti di proprietà industriale.


(tratto da: <http://www.uisbm.gov.it/index.php/la-proprietà-industriale>, marzo 2014)

L'ATTIVITÀ DI CONSULENZA E DI NEGOZIAZIONE INTERNAZIONALE

Quale unica articolazione della Difesa con competenze nell'ambito della proprietà industriale¹⁹, il Servizio Brevetti e proprietà intellettuale interviene in tutte quelle occasioni dove è necessario definire aspetti relativi ai diritti

di proprietà intellettuale detenuti dall'Amministrazione o afferenti l'industria della Difesa.

Di particolare rilievo è stata l'attività sviluppata negli anni nell'ambito della *Letter of Intent* (LoI), firmata il 06 luglio del 1998 dai Ministri della Difesa di 6 paesi europei - Francia, Germania, Italia, Spagna, Svezia e Regno Unito²⁰. Il successivo Accordo di *Farnborough*²¹ ha definito alcune aree d'intervento su cui agire per favorire



La copertura brevettuale fornisce alle industrie la tutela giuridica necessaria a trasformare la creatività dei propri progettisti in vantaggio competitivo sui mercati (cortesia di OTO MELARA)

¹⁹ In merito alla distinzione tra proprietà intellettuale ed industriale, si veda l'apposito riquadro "Proprietà intellettuale o industriale?".

²⁰ La lettera citata è scaturita dalla volontà di favorire un processo di ristrutturazione dell'industria europea della difesa, rafforzandone la base tecnologica ed incentivando una maggiore integrazione dei mercati nazionali. La cornice politica e giuridica necessaria è stata definita dall'Accordo Quadro (*Framework Agreement*) firmato a Farnborough il 27 luglio 2000, del quale la citata *Letter of Intent* fissa i principi ispiratori. Sul tema cfr. P. Valtorta et al., *Analisi, valutazione e confronti dei modelli organizzativi dei paesi L.o.I. nel settore della ricerca tecnologica in relazione all'organizzazione NATO ed EDA*, a cura del Centro Militare di Studi Strategici (CeMISS) e reperibile all'indirizzo http://www.difesa.it/SMD/CASD/IM/CeMISS/Pubblicazioni/Documents/79030_Ricerca_Lpdf.pdf (verificato nel marzo 2014).

²¹ *Farnborough* è una località non distante da Londra, dove, negli anni pari, si tiene il *Farnborough International Airshow*. Nel 2000 questo evento costituì l'occasione per la firma dell'accordo citato.



Lo scambio tecnologico tra Paesi della NATO interessa anche i sistemi di maggiore tecnologia (www.army.mil).

la creazione di “Società Transnazionali per la Difesa” che operino in senso cooperativo. È stata individuata, tra le altre, la necessità di semplificare il trasferimento delle “Informazioni Tecniche”²², armonizzando le relative normative nazionali e riducendo le restrizioni sul loro rilascio e uso²³.

Nell’ambito del sottocomitato all’uopo istituito, il Servizio Brevetti ha rappresentato l’Italia nella messa a punto di sei documenti; i più rilevanti tra essi, firmati dal Segretario Generale della Difesa pro-tempore, sono stati indirizzati ad armonizzare i diritti di proprietà intellettuale nei contratti di sviluppo, produzione e supporto, in contratti di ricerca e ad agevolare il deposito di domande di brevetto classificate²⁴.

Di rilievo è anche l’attività condotta nell’ambito del dialogo bilaterale in tema di proprietà intellettuale e di tutela delle informazioni tecniche classificate, che ha portato alla stipula di un accordo intergovernativo con la

²² Per “Informazioni Tecniche” si intendono le informazioni registrate o documentate di natura scientifica o tecnica. Comprendono dati sperimentali e di test, invenzioni e scoperte, incluse quelle brevettabili o in altro modo tutelabili dalla legge.

²³ Chi fosse interessato all’argomento può consultare direttamente l’Accordo di *Farnborough* sulla legge di ratifica 17 giugno 2003, n. 148.

²⁴ Questi documenti sono indicati con la sigla TTI (*Treatment of Technical Information*) seguita da un numero. Quelli citati sono rispettivamente: TTI 100 (contratti di sviluppo), TTI 135 (contratti di ricerca), TTI 118 (domande di brevetto classificate).



L'evoluzione tecnica e tecnologica dei sistemi d'arma è un processo continuo, che nasce dalle esigenze operative e consente di reinterpretarle ad un tempo (nella foto: torretta HITFIST - cortesia di OTO MELARA).

Russia²⁵, mentre ne sta per essere finalizzato un secondo con il Regno di Svezia.

CONCLUSIONI

Dopo cinquant'anni di attività, si può ancora affermare che il Servizio Brevetti e proprietà intellettuale del Ministero della Difesa conserva un proprio ruolo, peculiare e disposto per legge, sia nel flusso brevettuale nazionale che nella rete inter-

nazionale di strutture omologhe che consentono la cooperazione industriale nel settore dei materiali per la difesa.

La costanza degli obiettivi ha permesso di sviluppare una professionalità che consente al Dicastero di svolgere un ruolo di rilievo nel settore della proprietà industriale, dialogando alla pari con il Ministero dello sviluppo economico per valorizzare gli aspetti d'interesse della difesa del Paese.

Preso atto della rilevanza strategica assunta dall'innovazione tecnologica, del ruolo che in essa svolgono le attività brevettuali e dell'importanza di favorire l'osmosi di conoscenza e l'interdipendenza tra le nazioni alleate, il Servizio Brevetti e proprietà intellettuale continua a svolgere in tutti questi aspetti, oggi come ieri, una utile e professionale azione di collegamento tra la realtà industriale e le Forze Armate.



Domanda di "privativa industriale" presentata dai "Ragazzi di via Panisperna" di Enrico Fermi

²⁵ Si tratta dell'accordo firmato a Bari il 14 marzo 2007 dal titolo "Accordo tra il governo della Repubblica Italiana e il governo della Federazione Russa per la reciproca protezione della proprietà intellettuale nell'ambito della cooperazione bilaterale tecnico-militare". Si veda il disegno di legge di ratifica agli atti del Senato all'indirizzo <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/200390.pdf> (verificato marzo 2014).

BIBLIOGRAFIA

- Decreto Interministeriale 16 giugno 1964, n. 257 - Istituzione di una Sezione militare brevetti.
- Legge 14 ottobre 1957, n. 1203 – Ratifica ed esecuzione dei Trattati di Roma.
- NATO *Agreement on the Mutual Safeguarding of Secrecy of Inventions relating to Defence and for which applications for patents have been made*, firmato a Parigi il 21 settembre 1960.
- Legge 12 febbraio 1974, n.96 – Ratifica del citato NATO *Agreement* del 1960.
- Trattato del Nord Atlantico, firmato a Washington D.C. il 4 aprile 1949.
- Legge 18 febbraio 1997, n. 25 – Legge sui vertici militari.
- Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e s.m.i. – Codice della proprietà industriale (CPI).
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33- Regolamento di attuazione CPI.
- G. Ghidini, F. De Benedetti, *Codice della proprietà industriale*, Il Sole 24 Ore, Milano 2006.
- P. Valtorta et al., *Analisi, valutazione e confronti dei modelli organizzativi dei paesi L.o.I. nel settore della ricerca tecnologica in relazione all'organizzazione NATO ed EDA*, a cura del Centro Militare di Studi Strategici (CeMISS) (http://www.difesa.it/SMD/CASD/IM/CeMISS/Pubblicazioni/Documents/79030_Ricerca_Lpdf.pdf).
- Legge 17 giugno 2003, n. 148 – Ratifica dell'Accordo di *Farnborough*.
- Disegno di legge: “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa per la reciproca protezione della proprietà intellettuale nell'ambito della cooperazione bilaterale tecnico-militare, fatto a Bari il 14 marzo 2007”, Atti del Senato n. 1953 – XV Legislatura.